

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 - *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento;*
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il DA n. 88 del 20/10/2004, pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 5/11/2004, che ha modificato il D.A. n. 91 del 30/10/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTO** il D.A. n. 640 del 04/11/2011 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/2011 che ha modificato il D.A. 91/03;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTO** il D.D.G. n. 886 del 26/07/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia con il qual è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 05 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.” pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022;

VISTO il D.P.Reg. n. 3494 del 10/08/2023, con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 344 del 08/08/2023, è stato conferito, a far data dall’effettiva presa di servizio, all’ing. Calogero Giuseppe Burgio, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.D.G. n. 728 del 13/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia ha conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia” (URIG) del Dipartimento dell’Energia al Dott. Francesco Battaglia a far data dal 16 giugno 2022;

VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 “*Legge di stabilità regionale per il triennio 2024-2026*”;

VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026*”;

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 sulle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi;

VISTO il Decreto dell’Assessore per l’Energia e i servizi di P.U. n. 603 del 05/10/2015 con il quale è stata rivaluta l’aliquota di prodotto (*royalty* al 31/05/2015);

VISTO il D.A. n. 14 del 22/03/2004 con il quale l’Assessorato Industria della Regione Siciliana ha accordato alla S.A.R.C.I.S. S.p.A. (Società Azionaria Ricerche Coltivazioni Idrocarburi Sicilia) la concessione mineraria per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata convenzionalmente “*Case Schillaci*”, ricadente nei territori dei Comuni di Bronte e Randazzo (CT) e di Troina e Regalbuto (EN), della estensione di km² 52,50, per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto nella G.U.R.S. n. 28 Parte I del 02/07/2004;

VISTO il D.A. n. 2006 del 14/12/2007 con il quale l’Assessorato Industria della Regione Siciliana ha reintestato il titolo minerario della concessione di cui all’oggetto da S.A.R.C.I.S. S.p.A. a favore di ENIMED - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. a far data dall’1 gennaio 2006, in seguito all’atto di fusione, mediante incorporazione della Società S.A.R.C.I.S. S.p.A. nella ENIMED S.p.A.;

VISTA la nota, comprensiva degli allegati, prot. 781 del 21/06/2023, assunta al prot. n. 20030 del 22/06/2024 di questo Ufficio, con la quale la Enimed – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., rappresentata dall’Ing. Alina Pomar, nella qualità di titolare della concessione mineraria per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata convenzionalmente “*Case Schillaci*”, ricadente nei territori dei Comuni di Bronte e Randazzo (CT) e di Troina e Regalbuto (EN), ha chiesto la proroga decennale della concessione, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 03/07/2000 n. 14, la cui vigenza è in scadenza il 1° luglio 2024, al fine di portare a termine l’attività descritta nel programma lavori;

VISTA la nota, prot. n. 17889 del 29/05/2024, con la quale questo Ufficio ha chiesto un’integrazione della documentazione tecnica, a corredo della suddetta istanza, e dei chiarimenti quali il dettaglio delle attività effettuate con i relativi costi sostenuti;

VISTA la nota, prot. 924 del 27/06/2024, assunta al prot. n. 21347 del 28/06/2024 dello scrivente Ufficio, con la quale la Società concessionaria ha riscontrato la sopracitata richiesta trasmettendo un’integrazione all’istanza 781/2023 e relazione tecnica rev. 0 giugno 2024;

CONSIDERATO che l’istanza è stata prodotta nei termini, prima della scadenza naturale della concessione, così come stabilito dall’art. 27 della L.R. n. 14/2000;

VISTO il protocollo d’intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il

protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;

VISTA l'autocertificazione (Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) datata 20/07/2021, assunta al prot. n. 24059 del 20/07/2021, con la quale la società EniMed S.p.A. ha dichiarato che la stessa *“non è destinataria di verifiche antimafia in quanto essendo partecipata al 100% da Eni S.p.A., come quest'ultima, rientra tra i soggetti di cui all'art. 83 comma primo del D.lgs. n. 159/2011”*;

VISTO il rapporto tecnico n. 09/2024 del 04/07/2024, con il quale l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, considerato il programma dei lavori allegato all'istanza e la documentazione tecnica integrativa, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga decennale della concessione, denominata convenzionalmente “Case Schillaci”, sussistendo le condizioni favorevoli per un rendimento positivo che giustificano il proseguimento dell'attività di coltivazione del giacimento;

CONSIDERATO che esistono le condizioni di rendimento economico positivo per la ulteriore coltivazione del giacimento gassifero denominato “Case Schillaci”;

CONSIDERATO che il concessionario ha eseguito il programma dei lavori di coltivazione e che il nuovo programma, allegato all'istanza di proroga, ha previsto spese di coltivazione e investimenti per € 6.656.000,00 (euro seimilioneisecentocinquantaseimila/00), scaturente da una spesa per costi operativi (OPEX) per un importo pari a € 4.660.000,00 e per costi di investimento (CAPEX) per un importo pari a € 1.996.000,00, si ritiene idoneo garantire l'ulteriore sfruttamento;

CONSIDERATO in particolare che il nuovo programma prevede per il prossimo periodo di proroga (e cioè dal 01/07/2024 al 30/06/2034) le seguenti attività di lavoro:

- prosecuzione della produzione attraverso l'attuale pozzo che insiste sull'area e sul campo Pizzo Tamburino (pozzo Pizzo Tamburino 1);
- attività di monitoraggio e ottimizzazione della produzione anche tramite eventuali interventi di *side-track* o *work-over*;
- aggiornamento dell'analisi delle curve di declino per rivalutazione dei volumi di riserve producibili.

Per le suddette attività è previsto un impegno finanziario per costi operativi (OPEX) pari a circa 4,660 M€, mentre sono previsti investimenti (CAPEX) pari a circa 1,996 M€. Non sono invece previsti costi ABEX relativi a chiusure minerarie/ripristini/smantellamenti in quanto, durante il periodo di proroga richiesto, si prevede la continuità operativa della produzione (per il dettaglio annuale di previsione si rimanda alla citata relazione tecnica integrativa);

TENUTO CONTO che la EniMed S.p.A. ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 14/2000 ed in particolare:

- a) ha informato costantemente l'U.R.I.G. sull'andamento dei lavori in corso;
- b) ha ottemperato alle disposizioni di legge, effettuando la coltivazione del giacimento secondo regole di buona tecnica;
- c) ha adempiuto al pagamento del canone annuo superficiario e delle aliquote di prodotto (*royalties*) previste per legge;

RITENUTO pertanto, di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga decennale della concessione denominata “Case Schillaci”, dall' 01/07/2024 al 30/06/2034, senza soluzione

di continuità, e in conformità al parere espresso dall'URIG, sussistendo le motivazioni per il proseguimento dell'attività di coltivazione del giacimento;

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, alla società **EniMed S.p.A.** (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo, **è accordata**, ai sensi dell'art. 27, comma 2, L.R. 14/2000 **la proroga di anni dieci**, senza soluzione di continuità, **dal 01/07/2024 al 30/06/2034**, della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi, denominata convenzionalmente "Case Schillaci", ricadente nei territori dei Comuni di Bronte e Randazzo (CT) e di Troina e Regalbuto (EN), estesa Km² 52,50 .
- Art. 2) La proroga della concessione mineraria di cui all'art. 1 è accordata alle condizioni di cui al Disciplinare Tipo, in particolare, in attuazione dell'art. 9, comma 2 dello stesso Disciplinare, approvato con D.A n. 91/2003 e modificato con D.A. n. 88/2004, al Concessionario è fatto obbligo di osservare le disposizioni in ordine al pagamento di un contributo modulato sul programma dei lavori allegato all'istanza di proroga per la realizzazione di progetti di sviluppo individuati con apposito provvedimento dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riguardo alle esigenze del territorio oggetto della Concessione.
- Art. 3) La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente decreto, agli obblighi e alle condizioni sanciti con l'originario provvedimento di concessione (D.A. n. 14 del 22 marzo 2004), nonché ad ogni altra prescrizioni di legge che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria.
- Art. 4) Stante quanto rappresentato nel rapporto tecnico dell'U.R.I.G., **la determinazione del contributo**, riferito all'investimento totale del nuovo programma lavori, **è di € 332.800,00** (euro trecentotrentaduemilaottocento/00) che la società **EniMed S.p.A.** dovrà versare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. Il capitolo su cui affluirà la somma è il 4746 (Codice SIOPE E.4.05.04.99.999) "*contributo dovuto dai titolari di concessioni minerarie per idrocarburi in attuazione all'art. 8 L.R. n. 14/2000*" – Titolo 2, capo 16, rubrica 3. La presente determinazione del contributo di cui all'ex art 8 della L.R. 14/2000 costituisce accertamento della relativa entrata sul capitolo 4746 per l'esercizio finanziario 2024".
- Art. 5) In attuazione dell'art. 30 della L.R. 14/2000, **al concessionario è fatto obbligo** di corrispondere alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 10/99, comma 2, lettere a) e b), **un canone annuo superficiario pari ad Euro 103,44 per Km²** e frazione di superficie occupata, **per un importo annuale pari ad € 5.430,60 (euro Cinquemilaquattrocentotrenta/60)**, che sarà rivalutato annualmente dall'URIG in base alle variazioni annue dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'ISTAT, nonché un canone corrispondente ad un'aliquota royalty sulla produzione annua di idrocarburi liquidi e gassosi, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 13 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 e dal Decreto dell'Assessore per l'Energia e i servizi di P.U. n. 603 del 05/10/2015 con il quale è stata rivaluta l'aliquota di prodotto (*royalty* al 31/05/2015);
- Art. 6) Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, il canone annuo superficiario affluirà sul capitolo 2611 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), le royalties sul capitolo 7584, Titolo I

- Rubrica 3 (Codice SIOPE E.3.01.03.02.001) per l'esercizio finanziario in corso del bilancio della Regione. Per gli anni successivi, gli importi sopracitati affluiranno sui corrispondenti capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario.

Pertanto con il presente Decreto **si accerta l'entrata sul capitolo 2611** (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), **per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033 e 2034** della superiore somma pari a € 5.430,60 x 10 = € 54.306,00 (euro Cinquantaquattromilatrecentosei/00), quale canone superficiale ex art. 30 L.R. 14/2000 per l'intero periodo di proroga.

- Art. 7) Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 8) Il rilascio del presente decreto è subordinato al pagamento della tassa di Concessione Governativa Regionale di cui all'art. 6 della L.R. 24/93, pari ad **Euro 568,10, sul capitolo 7961** codice SIOPE E.1.01.01.48.001 del Bilancio della Regione Siciliana.
Pertanto con il presente Decreto **si accerta l'entrata sul capitolo 7961** (codice SIOPE E.1.01.01.48.001), della superiore somma pari a € 568,10 per l'esercizio finanziario 2024.
- Art. 9) Il presente decreto previa pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Energia, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. n. 21/2014 e s.m., sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 15/4/2021 n. 9, nonché pubblicato sulla G.U.R.S a cura e spese della Enimed S.p.A.
- Art. 10) La società EniMed S.p.A. è tenuta a registrare a propria cura e spese, il presente decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante restituzione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- Art. 11) Di dare atto che, oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.
- Art. 12) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo, _____

Il Dirigente Responsabile
del Servizio 8

(Dott. Geol. Francesco Battaglia)



Documento firmato da:
FRANCESCO BATTAGLIA
10.07.2024 09:12:49
UTC

Il Dirigente Generale

(Ing. Calogero Giuseppe Burgio)



Calogero Giuseppe
Burgio
10.07.2024 12:38:10
GMT+01:00

L'ASSESSORE

(Dott. Giovanni Di Mauro)



Firmato digitalmente da:
GIOVANNI DI MAURO
17/09/2024 16:19